



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
UFFICIO DIRIGENZIALE AFFARI LEGALI, GENERALI E COMUNICAZIONE

N. 89

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il 1° gennaio 2004, d'ora in avanti per semplicità definito Codice privacy;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 287 del 7.10.2005, inerente alla nomina di responsabili del trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 4 lettera g) del Codice privacy che individua quali "Responsabili", fra gli altri, "le persone fisiche... preposte dal titolare al trattamento dei dati";

Visto l'art. 4 lett. h) del Codice privacy che individua quali "Incaricati" "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile";

Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del Codice privacy, le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo "da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite";

Ritenuto opportuno che tutti i "Responsabili" nominino quali "Incaricati" le persone fisiche autorizzate al compimento delle operazioni di trattamento e che rimarranno sotto la diretta autorità del Responsabile;

Considerato che la designazione ai sensi dell'art. 30 del Codice privacy dovrà essere "effettuata per iscritto e dovrà individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito";

Considerato che per legge si considera, comunque, "valida designazione" dell'Incaricato anche "la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

Considerato che, per quanto precede, in relazione alla nomina degli Incaricati il Responsabile potrà procedere secondo due alternative modalità operative, consistenti in via principale: a) nella *nomina collettiva*, ossia nella predisposizione di un apposito provvedimento dove potranno essere individuate per ciascuna unità operativa, oltre alle competenze già in essere, gli ambiti dei trattamenti dei dati consentiti ai

sensi del Codice privacy con indicazione nominativa del personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso la sopra citata unità; in via sussidiaria, b) nella *nomina individuale*, ossia nella designazione *ad personam* dei singoli incaricati, individuando per ciascuno di essi l'ambito dei trattamenti consentiti;

Visto l'allegato B al Codice privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza);

Considerato che, in caso di trattamento con strumenti elettronici, nell'ipotesi di prolungata assenza od impedimento degli "Incaricati", si renda indispensabile ed indifferibile l'accesso ai dati trattati dall'"Incaricato" assente, il punto 10 dell'all. B. "Disciplinare tecnico" citato individua un "Preposto alla custodia delle parole chiave" il quale deve garantirne la segretezza e qualora venga effettuato un trattamento utilizzando le stesse, deve tempestivamente informarne l'"Incaricato";

Considerato che, per legge, l'individuazione del "Preposto alla custodia delle parole chiave" deve essere effettuata per iscritto;

Considerato altresì necessario, nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici o comunque automatizzati, individuare le figure degli "Amministratori di Sistema" cui, per legge "è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del Sistema Operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati o di consentirne l'utilizzazione";

Considerato che per le funzioni rivestite nell'ambito dell'organizzazione universitaria i soggetti con specifica delega del Rettore, o ai quali il Rettore stesso abbia conferito il ruolo di responsabile o di incaricato in relazione alla cura di specifiche materie, possono incorrere nel trattamento di dati personali e che gli stessi soggetti garantiscono il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza così come richiesto dall'art. 29, comma 2, del Codice privacy;

Considerata la necessità di procedere ad una integrazione del citato D.R. n. 287 del 7.10.2005 relativamente ai soggetti di cui alla precedente premessa;

DECRETA

1. **A decorrere dalla data del presente provvedimento sono nominati "Responsabili" del trattamento dei dati**, ciascuno relativamente ai dati trattati in coerenza con la delega o l'affidamento di responsabilità o di incarico, i soggetti indicati nell'allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. **Ai "Responsabili", così come sopra individuati, sono affidati i sotto elencati compiti:**
 - a. Vigilare e garantire il rispetto di quanto previsto dal Codice privacy;
 - b. **Nominare**, ove necessario, **gli "Incaricati"** del Trattamento dei dati personali nelle forme di cui all'art. 30 del Codice privacy, **i "Preposti alla Custodia delle parole chiave"** e gli **"Amministratori di Sistema locali"**.
 - c. Fornire agli "Incaricati" le istruzioni che si rendono necessarie in relazione alla natura dei dati trattati ed a situazioni di rischi particolari;

- d. Curare la realizzazione delle misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dall'allegato B del Codice privacy, effettuare l'analisi dei rischi per quanto attiene ai dati trattati e collaborare alla stesura annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), fornendo tempestivamente al "Titolare" le informazioni necessarie;
- e. Assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati dagli "Incaricati" interni e/o esterni in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;
- f. Fornire al "Titolare" dei dati informazioni utili alla nomina di terzi a "Responsabili" del trattamento di dati personali;
- g. Coordinare gli interventi procedurali e operativi che potrebbero avere riflessi sui trattamenti, presidiando, all'occorrenza, le evoluzioni connesse agli obblighi derivanti da nuove norme legislative, da procedure interne e modifiche organizzative;
- h. Trasmettere, al personale incaricato della gestione delle banche dati di competenza, le istruzioni ricevute dal Centro di Servizi Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA) sui criteri di assegnazione degli accessi e di assegnazione dei profili d'utente e monitorarne periodicamente le attività connesse;
- i. Rilevare condizioni di mancata ottemperanza, da parte degli "Incaricati", agli obblighi di legge o alle istruzioni loro impartite e segnalarle al "Titolare" del trattamento dei dati personali;
- j. Segnalare al Titolare, ove necessario, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi utili al tempestivo aggiornamento periodico del DPS;
- k. Intrattenere stretti rapporti di informazione e comunicazione con il "Titolare" del trattamento e con gli altri collaboratori dello stesso e, prioritariamente, con gli "Amministratori di sistema" e con i "Preposti alla custodia delle parole chiave";
- l. Garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di privacy.

Genova, 14.3.2007

IL RETTORE

F.to Bignardi